

CODICE DI PROCEDURA CIVILE

Libro I - Disposizioni generali
Titolo I - Degli organi giudiziari

Art. 29 Forma ed effetti dell'accordo delle parti

L'accordo delle parti per la deroga della competenza territoriale deve riferirsi ad uno o più affari determinati e risultare da atto scritto.

L'accordo non attribuisce al giudice designato competenza esclusiva quando ciò non è espressamente stabilito.